

STATUTO

**THE OTHERS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - NO PROFIT - IN
FALLIMENTO -**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA PREDDA NIEDDA
4

Numero REA: SS - 188779

Codice fiscale: 92138180903

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: FALLIMENTO

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 63414/35000 DI REPERTORIO	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede in SASSARI la Società Cooperativa a re-	
	sponsabilità limitata denominata "THE OTHERS SOCIETA' COOPERA-	
	TIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT".	
	La sede della società è nel comune di SASSARI all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese.	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civi-	
	le.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel	
	caso in cui non si superino i parametri stabiliti	
	dall'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	TITOLO II - SCOPO, OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	

quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L.3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del C.C. e precisamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci coopera-	
	tori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello	
	scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e pro-	
	muove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanzia-	
	menti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto	
	sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai	
	principi della cooperazione.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercita-	
	ta dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e	
	dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità senza fini di specu-	
	lazione privata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò	

stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4

In relazione a ciò la società cooperativa ha per oggetto:

1. L'organizzazione e la gestione dei centri di accoglienza e dei servizi di assistenza domiciliare, semplice o integrata, rivolta a persone migranti, rifugiati, esuli politici, ex detenuti, ex tossicodipendenti, collaboratori di giustizia;

2. L'organizzazione e la gestione di attività residenziali o semiresidenziali, comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali, per l'accoglienza di persone migranti o delle persone di cui al precedente punto 1;

3. Il coordinamento con i servizi territoriali di assistenza socio educativa (consultori, centri di salute mentale, centri aggregativi per problematiche inerenti extracomunitari, profughi ed esuli politici);

4. La sensibilizzazione nel territorio locale e regionale sui temi della pace e della mondialità attraverso collaborazione

	con scuole, università, istituti ed altri enti con analoghe	
	affinità, per promuovere e favorire attività di formazione,	
	informazione culturale ed interculturale ai cittadini;	
	5. La valorizzazione del pensiero e della cultura dei cittadi-	
	ni di diversa nazionalità, attraverso l'organizzazione di se-	
	minari, incontri, rassegne, eventi, convegni, cineforum, scam-	
	bi culturali, mostre e quant'altro utile per sensibilizzare	
	l'opinione pubblica sul tema dell'integrazione rimuovendo ste-	
	reotipi negativi ed enfatizzando i vantaggi dell'incontro tra	
	culture diverse rivolto a tutti i cittadini;	
	6. Il sostegno e l'inserimento sociale per tutti i cittadini	
	di diversa nazionalità residenti sul territorio provincia-	
	le/regionale o nazionale attraverso corsi di formazione pro-	
	fessionale, alfabetizzazione, conoscenza delle leggi e degli	
	usi e costumi della cultura locale e inserimento lavorativo,	
	in collaborazione con le istituzioni;	
	7. La promozione e la diffusione della propria attività me-	
	diate: la distribuzione di materiali illustrativi; la comuni-	
	cazione attraverso Mass-media; la partecipazione o la promo-	
	zione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli anche fina-	
	lizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da	
	aziende, enti pubblici, privati e agenzie internazionali;	
	8. La partecipazioni a progetti europei in partenariato con	
	Enti Locali, Università e agenzia culturali;	
	9. La collaborazione con i progetti della Regione Sardegna o	

	degli Enti Locali o con altri enti o associazioni, pubbliche o	
	private, che operano nel territorio nazionale per	
	l'integrazione e l'accoglienza dei migranti, promuovendo,	
	eventualmente, protocolli operativi o convenzioni.	
	La cooperativa si propone di partecipare ad appalti, stipulare	
	convenzioni e stabilire rapporti di collaborazione con Comuni,	
	Comprensori, Regione, U.S.L., enti pubblici e privati, sia per	
	scopi rieducativi e socializzati, sia per gestire attività di	
	tempo libero e complementari. La cooperativa potrà svolgere,	
	con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa	
	agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e	
	utili per la realizzazione degli scopi e delle attività socia-	
	li. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a	
	ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'in-	
	tesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al	
	fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa po-	
	trà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o	
	finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assi-	
	stenziali e mutualistiche. La cooperativa potrà promuovere an-	
	che l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando	
	lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo	

	prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà realizzare ogni al-	
	tra attività direttamente o indirettamente finalizzata al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa può aderire ad un "gruppo cooperativo pariteti-	
	co" ai sensi dell'art.2545-septies del c.c.	
	La cooperativa, sempre con delibera consiliare, potrà chiedere	
	agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Naziona-	
	li e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperative.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di	
	agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capa-	
	cita' professionale nei settori di cui all'oggetto della Coo-	
	perativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro	
	che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa,	
	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratui-	
	to in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione,	

oltre ai dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che investono capitali nella cooperativa e avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa.

Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove unità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche.

ARTICOLO 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al

	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	

	e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coope-	
	ratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri ineren-	
	ti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualita-	
	tivi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordi-	
	nario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 8.	
	ARTICOLO 7	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	

	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresentante legale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo preposto se trattasi di personalità giuridica.	
	L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.	
	ARTICOLO 8	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o	

	in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto.	
	La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di riget-	
	to, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronun-	
	ciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza. L'assem-	
	blea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle do-	
	mande non accolte in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le pro-	
	prie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-	
	tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il so-	
	vrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa	

inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.

In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, questi, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle azioni maggiorative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e collegate.

TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE		
ARTICOLO 10		
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio- ne o per causa di morte.		
ARTICOLO 11		
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le- gittimano il recesso.		
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu- ra dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532C.C..		
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:		
1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;		
2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun- gimento degli scopi sociali;		
3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.		
Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concor- so alle deliberazioni riguardanti:		
a) la modifica dell'oggetto sociale;		
b) la trasformazione, fusione o scissione della società;		
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;		

	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	voto o di partecipazione.	
	f) la proroga dell'eventuale termine.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per	
	avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilita' a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-	
	va, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere	
	dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di	
	legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti	
	per l'esclusione.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione che dall'assemblea, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge anche in quelli seguenti:	
	a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte	
	degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il	
	pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Co-	

	perativa;	
	b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o	
	per sua condanna ad una pena che importa interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'ope-	
	ra conferita;	
	d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;	
	e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazio-	
	ni derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente	
	statuto, dai regolamenti sociali, dai rapporti mutuali-	
	stici, dalle deliberazioni regolarmente adottate dagli	
	organi sociali, con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non	
	partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate nell'arco di un'annualità;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'art. 9;	
	g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività iden-	
	tiche o affini con quella della cooperativa, salvo spe-	
	cifica autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati la cui gravità renda improseguibile il rappor-	
	to sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	

	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi di-	
	sciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sog-	
	gettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non su-	
	bordinato sia stato risolto dalla cooperativa per ina-	
	dempimento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla società cooperativa.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa	
	operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura de-	
	gli amministratori.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 14	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del pre-	
	cedente articolo.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	

liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci re-
ceduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rim-
borso delle quote di capitale da essi effettivamente versate,
la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-
sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-
tatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura
mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventual-
mente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimen-
to dei requisiti mutualistici.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
dall'approvazione del bilancio stesso.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso
della quota da lui effettivamente versata, si matura nella mi-
sura e con le modalità previste nel presente articolo.

ARTICOLO 16

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio
o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli
aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-
sione.

Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a
titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve
divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso, unita-
mente agli interessi legali, può essere corrisposta in più ra-
te entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento

	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia veri-	
	ficata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azio-	
	ni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 17	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei li-	
	miti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civi-	
	le.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 18	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	

21 di 42

	nanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e	
	non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;	
	E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;	
	F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun so-	
	cio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere	
	superati in diversi casi:	
	a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;	
	b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione	
	delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a	
	titolo di ritorno;	
	c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone	
	fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati	
	di diritti di amministrazione.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e preci-	
	samente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge.

L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito della Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestione".

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-

	sta dell'organo amministrativo in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmen-	
	te alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali - in via generale - debbono considerare la retribuizio-	
	ne complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di	
	ore effettivamente lavorate in cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di	
	capitale sociale.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva	
	legale qualunque sia l'ammontare del fondo;	
	2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge;	
	3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato	
	del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte	

delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;

4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttifici aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quote proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divisibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore Unico;
- d) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

ARTICOLO 24

All'assemblea ordinaria compete:

- a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la

	destinazione degli utili;	
	b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per il potenziamento aziendale;	
	c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprendito-	
	riale;	
	d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche	
	sociali;	
	e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presen-	
	za o dei compensi da corrispondere ai componenti del	
	Consiglio di Amministrazione per la loro attività colle-	
	giale e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci	
	(quando nominati) per l'intero periodo di durata del lo-	
	ro ufficio;	
	f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	i) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare	
	nell'eventualità di cui al successivo articolo 38;	
	l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	per statuto e per decisione del consiglio di amministra-	
	zione, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli	
	per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea	
	abbia luogo in sede straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso	

in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 25

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 26

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova

	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assem-	
	blea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della	
	prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco	
	delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddet-	
	te, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'as-	
	semblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione, e	
	se previsto dell'organo di controllo.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente co-	
	stituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci	
	che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribui-	
	ti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta;	
	Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convoca-	
	zione se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'e-	
	stinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24, per tut-	
	te le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria in	
	seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia il numero	
	dei voti portati dai presenti, purché quelli portati dai soci	
	cooperatori siano almeno il sessantasette per cento e delibera	
	a maggioranza assoluta.	
	Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assem-	
	blea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può	
	avere luogo lo stesso giorno della prima.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolar-	
	mente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei	

voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà in modo palese.

Sarà possibile il voto segreto nelle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche sociali, o la relativa revoca o sostituzione. E' inoltre possibile il voto segreto tutte quelle volte in cui la sua previsione sia strumentale all'attuazione dei principi peculiari della disciplina cooperativa e in particolare del principio di partecipazione e democrazia.

ARTICOLO 28

Nelle Assemblée hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano

all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in sua assenza è presieduta dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze indicate al precedente articolo 26.

ARTICOLO 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 e si applichino, come stabilito nell'art. 2 del presente statuto, le norme sulla società a responsabilità limitata gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea;

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

32 di 42

	tro non delegabile per legge.. Il consiglio di amministrazione	
	deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui	
	oggetto della decisione siano la remunerazione della presta-	
	zione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione	
	o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'al-	
	tro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:	
	a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle delibera-	
	zioni;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione	
	presso istituti di credito di diritto pubblico e privati,	
	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le ga-	
	ranzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, gira-	
	re, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	

	cambiari e cartolari in genere;	
e)	deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
f)	conferire procure speciali, ferme le facoltà attri-	
	buite al Presidente del consiglio di Amministrazione;	
g)	assumere, nominare e licenziare il personale della Coopera-	
	tiva nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e di-	
	rigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferi-	
	re specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di	
	specifica competenza del Consiglio di amministrazione, de-	
	finendone i limiti ed i controlli;	
h)	deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
i)	compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	statuto siano riservati all'Assemblea generale;	
l)	in sede di approvazione del bilancio proporre all'assemblea	
	l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione.	
	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	

35 di 42

ARTICOLO 33

COLLEGIO SINDACALE

Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando la cooperativa ha un capitale sociale superiore al valore minimo stabilito per le società per azioni ovvero quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis del c.c..

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno

	conoscenza per ragione del loro ufficio.	
	Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per	
	i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sa-	
	rebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli	
	obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di re-	
	sponsabilità secondo le disposizioni previste per gli ammini-	
	stratori, in quanto compatibili.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Il collegio sindacale dura in carica tre anni e si compone da	
	tre a cinque membri effettivi e di due supplenti. L'assemblea	
	nomina il presidente del collegio sindacale, i membri effetti-	

vi e quelli supplenti, essi sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 34

CONTROLLO CONTABILE

Quando obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a cui affidare il controllo contabile.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile

può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

TITOLO VIII- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:

- a. decorso del termine;
- b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
- c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell'assemblea;
- d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 c.c.;
- e. per deliberazione dell'assemblea;
- f. perdita del capitale sociale.

Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scioglimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scioglimento consegue la liquidazione che avviene secondo le regole ordinarie.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente possono

	essere disciplinati dai regolamenti interni.	
	I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di ammini-	
	strazione e approvati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 37	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	ARTICOLO 38	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss D.Lgs.	
	n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Indu-	
	stria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla	
	nomina degli arbitri.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative alla presta-	

41 di 42

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.